

COMUNE DI POSTA

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119
Data 29/12/2020

OGGETTO: Rinnovo Convenzione con il Comune di Borbona per utilizzo dipendente M.P.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 14,10 e segg. nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Achille Pacifici	Sindaco	Presente
Marcello Etrusco	Assessore – Vicesindaco	Presente
Maurizio De Santis	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ssa Raffaela Silvestrini

Il Presidente Achille Pacifici in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta di deliberazione;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
- Con n° 3 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1) Di approvare, come approva, in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione;

Previa votazione:

Con n° 3 voti favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 34, IV comma del D. Lgs. n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Rinnovo Convenzione con il Comune di Borbona per utilizzo dipendente M.P.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000, espressi sulla proposta di provvedimento:

Parere favorevole di sola regolarità tecnica.

Posta, li 29/12/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Marcello Etrusco

Parere favorevole di sola regolarità contabile.

Posta, li 29/12/2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO Dott. Danigle Mitolo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

- "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
- 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.
- 3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
- 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
- 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di \in 5.164,56 ad un massimo di \in 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. IO e 11 del CCNL del 31.03.1999.
- 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.
- 7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

VISTA la nota prot. 9532 del 23.12.2020 con la quale il Comune di Borbona chiede la disponibilità alla proroga della onvenzione fino al 31.12.2021 per l'utilizzo per n° 6 ore settimanali della dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Piera Mastrangeli, Cat C;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell' atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

DATO ATTO della permanenza dei presupposti normativi in materia di spesa del personale;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo - e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 - rispettivamente comma 2 e 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1 Di autorizzare l'utilizzo della Sig.ra Piera Mastrangeli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Posta CAT C, l'assegnazione parziale presso il Comune di Borbona per n. 6 ore settimanali, dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021, salvo proroga secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- 2 Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente e procedere alla stipula;
- 3 di dare atto che la maggiore spesa sarà erogata dal Comune di Posta che ne richieserà il rimborso al Comune di Borbona;
- 4 Di demandare al competente competente responsabile del settore finanziario l'attuazione del presente provvedimento;
- Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 2367/2000stante l'urgenza di provvedere in merito.

G.C. n. 119 del 29.12.2020

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE Achille Pacifici Dott. sa Raffaela Silvestrini		
Someon on vestiming		
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO R.A. N. 80		
Della suesposta deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 18.01.2021 per restarvi per 15 giorni consecutivi.		
Posta, Iì 18.01.2001 IL MESSOCOMONALE		
COMUNICAZIONE A:		
Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/00):		
☐ NO prot. n. <u>423</u> del <u>18.</u> ⊙1.2024		
Al Prefetto di Rieti (art. 135, 2° co. D.Lgs. 267/00):		
☐ SI X NO prot. n del		
ESECUTIVITA'		
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29. 12.2020		
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)		
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)		
Posta lì 18.01.000		

Dott ssa Raffaela Silvestrini